

Il PuntO n° 168

Presto col terzo scudo fiscale!

Si provveda prima che mattano il naso nei paradisi off shore,
come hanno deciso di fare al G8! Altrimenti.....

Di Mauro Novelli 12-7-2009

Seguono:

- Scudo fiscale: Bozza di Relazione e testo dell' articolato (da milanofinanza.it:
<http://www.milanofinanza.it/upload/doc/TMFI/200907102016255719/Scudo%20fiscale.pdf>)

- Indice e testi delle norme sterilizzate dall' art. 5

Il ministro Tremonti ha sempre sostenuto con forza che, a fronte di una crisi planetaria, i provvedimenti e le nuove normative di controllo avrebbero dovuto avere una dimensione ed un coordinamento anch' essi planetari.

Sei mesi fa la sua posizione era abbastanza isolata.

Il G8 ha dimostrato invece una sufficiente condivisione delle strategie da applicare.

E allora: "Presto con l'ennesimo (il terzo) scudo fiscale, chè stavolta ci scoprono...!"

Il povero ministro non si può dedicare un attimo ai grandi che subito viene infilato....da un cultore del localismo. Ed ecco pronto il testo che, ad onta delle faticose raccomandazioni internazionaliste di Tremonti, ha un antico sapore casareccio.

Per chi ha costituito o esportato somme all'estero fino al 31 dicembre del 2007, il testo della provvidenza, riportato da milanofinanza.it, cassa una miriade di norme penali, societarie, fiscali, civili.

Riportiamo la bozza completa dell'atto (relazione ed articolato) estrapolandone le conseguenze e le sterilizzazioni delle normative vigenti per coloro che faranno tornare in patria i capitali illecitamente esportati nei paradisi fiscali.

Stavolta la cassazione di articoli ha effetti particolarmente vantaggiosi per i mariuoli (dall' abbuono del falso in bilancio alla bancarotta fraudolenta), comunque all' altezza delle ferme dichiarazioni (finora nominali) circa le intenzioni di mitigare gli effetti dirompenti dei comportamenti dei paesi finanziariamente off shore: "Non si puo' continuare a tollerare che ingenti capitali nascosti evadano le tasse".

Si ritiene che questo terzo scudo potrebbe vedere la rimpatriata di cento miliardi di euro, degli oltre 500 miliardi esportati dalla nostra prudente classe imprenditoriale (300 nella sola Svizzera): l'8,3 per cento dei circa 6.000 miliardi di euro (a tanto ammontano le valutazioni) esportati nel mondo.[Per inciso, fatto pari a 100 il PIL mondiale, all'Italia è annessa la quota del 3 per cento]. Col secondo scudo fiscale (2001-2002) dovrebbero essere rientrati meno di 53 miliardi di euro. Col terzo (2003), circa 14.

Bozza di Relazione di accompagnamento al disegno di legge

L'articolo 1 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nelle norme che seguono.

Sono individuati quali soggetti interessati all'operazione di emersione dei capitali detenuti all'estero taluni soggetti fiscalmente residenti in Italia e cioè le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli intermediari abilitati ad eseguire le operazioni di rimpatrio sono gli intermediari che possono svolgere le funzioni di sostituto d'imposta sia in relazione al pagamento della somma prevista dagli articoli 2 e 3, necessaria per conseguire gli effetti della regolarizzazione, sia in relazione ai redditi delle attività rimpatriate e dei titoli e strumenti finanziari acquisiti con dette attività. Ai medesimi intermediari compete altresì il compito di detenere in custodia, deposito, amministrazione gli speciali strumenti finanziari di debito emessi e sottoscritti dagli interessati che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 3 per conseguire gli effetti dell'emersione con il pagamento di una somma inferiore a quelle prevista dall'art. 2.

L'articolo 2 individua i presupposti e la prima modalità attraverso la quale avviene l'operazione di rimpatrio delle attività detenute all'estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale valutario. Il rimpatrio è consentito a coloro che detenevano al di fuori del territorio dello Stato denaro e altre attività finanziarie almeno al 31 dicembre 2007. Non possono, quindi, costituire oggetto di regolarizzazione i capitali costituiti all'estero dal 1° gennaio 2008. Il rimpatrio avviene affidando ad un intermediario l'incarico di accogliere in deposito, custodia, amministrazione, gestione, il denaro e le attività finanziarie provenienti dall'estero. Queste possono consistere in attività finanziarie di diversa natura e cioè sia attività liquide sia attività illiquide. Le attività finanziarie possono quindi essere rappresentate dal denaro proveniente da conti correnti o depositi esteri ovvero dalle attività e dagli strumenti finanziari indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR. Gli interessati corrispondono all'intermediario una somma pari al X per cento dell'ammontare rimpatriato e le attività così rimpatriate sono liberamente disponibili.

L'articolo 3 individua, invece, la modalità alternativa a quella indicata nell'art. 2 attraverso la quale avviene l'operazione di rimpatrio. Fermi restando i presupposti indicati nell'articolo 2, essa consiste nell'operazione di rimpatrio di attività finanziarie provenienti dall'estero alla quale seguono il pagamento di una somma pari all' (X-Y) per cento dei capitali rimpatriati ed un contestuale impegno a sottoscrivere, entro il termine di XXX dalla data di rimpatrio, buoni postali o strumenti finanziari di debito. La somma prevista per conseguire gli effetti del rimpatrio è inferiore a quella fissata nell'articolo 2 in virtù del fatto che le somme rimpatriate devono essere investite in buoni postali fruttiferi o in speciali titoli di debito a lungo termine destinati a finanziare la ricostruzione nei territori dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile 2009. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuati gli emittenti abilitati ad emettere i titoli in esame. Gli speciali titoli di debito acquisiti con le attività rimpatriate non

possono essere alienati prima del decorso di un decennio dalla data di sottoscrizione degli stessi.

Tale vincolo sulla durata minima dell'investimento in titoli destinati a finanziare opere di ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 6 aprile giustifica l'applicazione di un'aliquota inferiore sugli ammontari rimpatriati. Gli interessati possono comunque conseguire il rimborso anticipato, o procedere al trasferimento a terzi degli speciali titoli o alla costituzione in garanzia degli stessi con il preventivo versamento della differenza tra la somma individuata applicando l'aliquota prevista dall'articolo 2 e quella prevista dall'articolo alle attività finanziarie inizialmente sottoscritte delle quali avviene il rimborso oppure è richiesto il trasferimento a terzi o la costituzione in garanzia.

L'articolo 4 disciplina gli adempimenti richiesti agli interessati e agli intermediari per conseguire gli effetti indicati nell'articolo 5. Gli interessati devono presentare agli intermediari una dichiarazione riservata nella quale sono indicate distintamente le attività finanziarie oggetto di rimpatrio. La dichiarazione deve contenere un'attestazione riguardante l'esistenza delle attività detenute all'estero almeno al 31 dicembre 2007, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2. Con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono approvati il modello di dichiarazione riservata ed i cambi da adottare per la conversione in euro delle attività denominate in valuta estera.

Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata e versano le somme determinate ai sensi degli articoli 2 e 3 e prelevate agli interessati al momento del rimpatrio ovvero nel rimborso, cessione o costituzione in garanzia degli speciali titoli di debito prima del decorso di un **decennio** dalla data di sottoscrizione degli stessi. Specifiche disposizioni sono previste per consentire agli intermediari di acquisire la provvista necessaria per eseguire i versamenti.

L'articolo 5 regola gli effetti del rimpatrio. Il rimpatrio produce, nei limiti degli importi indicati nella dichiarazione riservata, la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2007, per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento. Inoltre estingue le sanzioni amministrative e previdenziali ed opera come causa di non punibilità per i reati indicati nella lettera c). In tal caso gli interessati possono opporre agli organi di accertamento gli effetti preclusivi ed estintivi derivanti dalla presentazione della dichiarazione riservata con invito a detti organi a controllare l'esattezza degli importi corrisposti.

Per quanto riguarda gli effetti preclusivi degli accertamenti essi non si producono qualora la violazione sia stata constatata oppure siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento nei confronti degli interessati. La causa di non punibilità per i reati di cui alla lettera c) non opera, invece, qualora per gli illeciti penali ivi indicati sia stato già avviato un procedimento penale.

Il rimpatrio determina anche uno specifico regime di riservatezza per i conti che accolgono le disponibilità rimpatriate e successivamente reinvestite. E' previsto che, nei limiti dell'ammontare rimpatriato, gli intermediari non sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria dati e notizie relative ai rapporti aperti ad eccezione della rilevazione prevista dall'art. 7, comma 6, del d.p.r. n. 29 settembre 1973, n. 605. Il regime di riservatezza è garantito anche nel caso in cui le attività rimpatriate, pur reinvestite, sono trasferite presso altri intermediari.

Per il denaro e le attività finanziarie rimpatriate gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto legge n. 167 del

EMERSIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

- a) "interessati", le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell' articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato ;
- b) "intermediari", le banche italiane, le società d'intermediazione mobiliare previste dall' articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le società di gestione del risparmio previste dall' articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico , limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti;
- c) " decreto-legge n. 167 del 1990", il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;
- d) " decreto-legislativo n. 231 del 2007, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- e) " decreto legislativo n. 74 del 2000", il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell' articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 .
- f) "codice civile", il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni ;
- g) " codice penale" il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni;
- h) "legge fallimentare" il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni

2 - Rimpatrio

1. Nel periodo tra il **1° luglio e il 31 dicembre 2009** gli interessati che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività finanziarie detenute almeno al 31 dicembre 2007 fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 5 con il versamento di una somma pari al **(X)** per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità, rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile.

3. Rimpatrio con sottoscrizione di speciali titoli di debito.

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 2, gli interessati possono altresì conseguire gli effetti indicati nell'articolo 5 con il versamento di una somma pari al **(X-Y)** per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie rimpatriate qualora, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 3, sia rilasciata all'intermediario una dichiarazione contenente l'impegno ad investire le somme rimpatriate in strumenti finanziari di debito. Ai fini del presente articolo si intendono per strumenti finanziari di debito i buoni postali fruttiferi emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. nonché gli strumenti finanziari di debito di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera b) del Testo Unico della Finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, emessi da società, anche a partecipazione prevalente dello Stato ed Enti pubblici, individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme raccolte con l'emissione degli strumenti finanziari di debito di cui al precedente periodo sono utilizzate per l'attività di finanziamento, diretto ed indiretto, delle iniziative di ricostruzione dei territori interessati al sisma del 6 aprile 2009 nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione.

2. Le somme rimpatriate sono investite negli strumenti finanziari emessi ai sensi del comma 1 entro **XXX giorni** dalla data di rimpatrio delle somme e detti strumenti sono immessi in appositi conti di deposito, custodia e amministrazione intrattenuti con gli intermediari finanziari. Qualora detti strumenti non siano sottoscritti entro il termine di cui al precedente periodo e nel caso in cui siano rimborsati, ceduti a terzi a titolo gratuito o a titolo oneroso ovvero siano dati in garanzia prima che siano trascorsi **dieci anni** (?) dalla data di sottoscrizione, gli interessati o loro aventi causa a titolo gratuito, per realizzare l'operazione, sono tenuti a versare preventivamente agli intermediari presso i quali sono intrattenuti i predetti conti la differenza tra la somma prevista ai sensi dell'articolo 2 e quella prevista dall'articolo 3, comma 1, commisurata rispettivamente agli strumenti finanziari non sottoscritti e a quelli inizialmente sottoscritti dei quali si procede al rimborso ovvero si intende procedere alla cessione o alla costituzione in garanzia.

Art. 4 - Adempimenti

1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui agli articoli 2 e 3. Nel caso previsto dall'art. 3, comma 1, unitamente alla dichiarazione riservata, gli interessati presentano apposita richiesta di investimento delle somme rimpatriate nelle attività finanziarie emesse ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, **almeno al 31 dicembre 2007**. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta diversa dall'euro viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 giugno 2009, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell' articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per il periodo da **gennaio 2007 a dicembre 2007**. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'articolo 2 o all'art. 3, comma 1, è commisurata all'ammontare delle altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.

2. Gli intermediari versano la somma di cui agli articoli 2 e 3 secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , senza effettuare la compensazione di cui all' articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, il versamento è eseguito entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese nel quale le attività finanziarie sono state rimborsate, cedute ovvero costituite in garanzia. Gli intermediari sono abilitati a trattenere la provvista necessaria per il versamento delle somme dall'importo del denaro rimpatriato, ovvero, qualora l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Nel caso previsto dall'art. 3, comma 2, l'intermediario si astiene dal dar seguito all'operazione di cessione se non riceve dagli interessati la somma da versare commisurata agli strumenti finanziari dei quali è richiesta la cessione o la costituzione in garanzia.

3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui agli articoli 2 e 3 versate,

senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.

4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 5 - Effetti del rimpatrio

1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4:

a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall' articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990 , relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;

c) esclude, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate, la punibilità per i reati tributari di cui agli **articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11** del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , per i reati previsti dagli **articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale** , nonché per i reati previsti dagli articoli **2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2634, 2635 del Codice Civile e dagli articoli 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 della legge fallimentare** sempreché detti reati siano riferiti alle somme oggetto di rimpatrio.

2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'articolo 6, comma 1, e quelli di rilevazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall' articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990 . Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari e previdenziali, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 3. Sono dovute le comunicazioni previste dall'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi.

4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2009.

6. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività.

7. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruità della somma di cui all'articolo 2 o 3, comma 1, in relazione all'ammontare delle attività indicato nella dichiarazione riservata. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.

8. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo (comprovata dagli Uffici...). Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione riservata. La conoscenza dell'intervenuta presentazione della dichiarazione riservata ai sensi degli articoli 2 e 3 non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. La presentazione della dichiarazione riservata ai sensi degli articoli 2 e 3 non costituisce notizia di reato.

9. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 1 gennaio 2008 e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'articolo 4, comma 4. La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel presente comma può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'art. 6 del decreto-legge n. 167 del 1990. In tal caso, sui redditi così determinati, l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al precedente periodo è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionata l'operazione di rimpatrio

10. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro e altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi del comma 2, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al comma 2, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

Art. 6 - Disposizioni in materia di antiriciclaggio e altre disposizioni di carattere penale

1. Alle operazioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2007 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

2. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 per effettuare il rimpatrio di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 5 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di

1990 e gli intermediari non sono tenuti ad effettuare le comunicazioni nominative previste dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990.

Restano invece fermi gli obblighi di rilevazione e comunicazione previsti dalla normativa antiriciclaggio e gli obblighi di informazione previsti dalla legge penale, dalla normativa sull'applicazione delle misure di prevenzione e, ove previsti, dalla legge civile. Specifiche disposizioni regolano la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro e la tassazione dei redditi delle stesse realizzati dal 1° gennaio 2008 fino alla data del rimpatrio. Per detti redditi è data agli interessati l'opzione tra la determinazione analitica ovvero quella forfetaria prevista dall'art. 6 del decreto legge n. 167 del 1990.

L'articolo 6 prevede che le operazioni di rimpatrio sono eseguite nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del riciclaggio del denaro di provenienza illecita di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007. E' altresì previsto che il rimpatrio non produce alcuno degli effetti indicati nell'articolo 5, né ai fini amministrativi né penali, qualora le attività rimpatriate derivino da reati diversi da quelli per i quali opera la causa di non punibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c). Gli effetti del rimpatrio si producono, invece, qualora i reati siano estinti, non punibili, oppure non previsti come tali dall'ordinamento a meno che non si tratti di reati di particolare gravità sociale.

L'articolo 7.

1) I TESTI DEGLI ARTICOLI DELLA NORMATIVA STERILIZZATA DAL PUNTO C) PRIMO COMMA DELL'ART. 5.

Il punto c) del 1° comma dell'art. 5 dello dlgs sullo scudo fiscale (Emersione delle attività detenute all'estero) recita:

Art. 5 - Effetti del rimpatrio

[...]

c) esclude, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate, la punibilità per i reati tributari di cui agli **articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11** del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i reati previsti dagli **articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale**, nonché per i reati previsti dagli articoli **2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2634, 2635 del Codice Civile e dagli articoli 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 della legge fallimentare** sempreché detti reati siano riferiti alle somme oggetto di rimpatrio.

Riportiamo indici e testi della normativa sterilizzata dal terzo scudo fiscale.

DECRETO LEGISLATIVO 74/2000 NUOVA DISCIPLINA DEI REATI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO
CAPO I - Delitti in materia di dichiarazione Art. 2. - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 3. - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 4. - Dichiarazione infedele Art. 5. - Omessa dichiarazione
CAPO II - Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte Art. 8. - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 9. - Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 10. - Occultamento o distruzione di documenti contabili Art. 11. - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

[CODICE PENALE](#)

Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato
Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Art. 484 - Falsità in registri e notificazioni
Art. 485 - Falsità in scrittura privata
Art. 489 - Uso di atto falso
Art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Art. 491 bis - Documenti informatici
Art. 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

[REGIO DECR.TO 16-3-42, N. 267](#)

LEGGE FALLIMENTARE -

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI

CAPO I - Reati commessi dal fallito
Art. 216. Bancarotta fraudolenta.
Art. 217. Bancarotta semplice.
Art. 218. (*) Ricorso abusivo al credito.
Art. 219. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.
Art. 220. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.
Art. 221. Fallimento con procedimento sommario.
Art. 222. Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

CAPO II Reati commessi da persone diverse dal fallito
Art. 223. Fatti di bancarotta fraudolenta.
Art. 224. Fatti di bancarotta semplice.
Art. 225. Ricorso abusivo al credito.
Art. 226. Denuncia di crediti inesistenti.

[CODICE CIVILE](#)

Libro Quinto: Del lavoro

TITOLO XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Capo I: Disposizioni generali per le società soggette a registrazione

Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi
Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate
Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie

Capo II: Disposizioni speciali per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e per le società cooperative

Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società
Art. 2632 Violazione di obblighi incombenenti ai sindaci
Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti

Capo III: Disposizioni speciali per i consorzi

Art. 2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese

Decreto legislativo 74/2000

Art. 2. - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è

superiore a lire tre miliardi.

Art. 4. Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi.

Art. 5. Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.

Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

CAPO II Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 9. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (anche nota)

In deroga all'articolo 110 del codice penale:

l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;

chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.

Nota all'art. 9: Il testo dell'art. 110 del codice penale è il seguente:

"Art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato). - Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti".

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Codice penale

Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484 - Falsità in registri e notificazioni

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione all'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Art. 485 - Falsità in scrittura privata

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 489 - Uso di atto falso

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 491 bis - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Art. 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Codice civile

Libro Quinto: Del lavoro - Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Capo I: Disposizioni generali per le società soggette a registrazione

Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20 milioni (2640):

i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti (2433, 2632);

gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi in violazione dell'art. 2433 bis, 1° comma;

ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, 5° comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2 milioni.

Il delitto è punibile su querela della società.

Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie

Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli artt. 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.

CAPO II: Disposizioni speciali per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e per le società cooperative

Art. 2628 Manovre fraudolente sui titoli della società

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 600.000 (2640).

Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società

Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000:

i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'art. 2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;
gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

Art. 2632 Violazione di obblighi incumbenti ai sindaci

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono: nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 400.000 a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt. 7357, quarto comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.

Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti

Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'art. 2417, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).

Capo III: Disposizioni speciali per i consorzi

Art. 2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese

Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena prevista dall'art. 2626.

LEGGE FALLIMENTARE - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI - CAPO I Reati commessi dal fallito

Art. 216. Bancarotta fraudolenta.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

- 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Art. 217. Bancarotta semplice.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

- 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Art. 218. (1) Ricorso abusivo al credito.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

(1) Articolo così modificato dalla [Legge 28 dicembre 2005, n. 262](#).

Art. 219. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

- 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
- 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

Art. 220. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.

È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Art. 221. Fallimento con procedimento sommario.

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

Art. 222. Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

CAPO II - Reati commessi da persone diverse dal fallito

Art. 223. Fatti di bancarotta fraudolenta.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

- 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; ⁽¹⁾
- 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

(1) Numero così modificato dal [D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61](#).

Art. 224. Fatti di bancarotta semplice.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

- 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
- 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Art. 225. Ricorso abusivo al credito.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

Art. 226. Denuncia di crediti inesistenti.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.